



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

ORDINANZA DEL CAPOSETTORE N. 87 / 2021

OGGETTO: ORDINANZA INGIUNZIONE SANZIONE PECUNIARIA RELATIVA ALL'ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI EDILIZI NELL'IMMOBILE INDIVIDUATO CATASTALMENTE AL FOGLIO N.13 MAPPALE N.199.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamata:

- la comunicazione del 14/07/2021 prot.gen.n.12248 da parte dell'Arch. Marta Lucchetti in qualità di Progettista architettonico e Direttore Lavori delle opere previste nella SCIA n.29-2021 (titolo edilizio depositato a nome dei Sig.ri Pietro Rossano Spagni e Monica Maffei), con la quale comunica l'avvenuto ed accidentale crollo della parete perimetrale dell'edificio lungo Via Canale n.20 e Rio Medici (località Boglioni) e la conseguente sospensione momentanea dei lavori nel cantiere in oggetto;
- la comunicazione del 15/07/2021 prot.gen.n.12318 da parte del Geom. Enrico Formentin, in qualità di C.S.E. nel cantiere edile sito in Via Canale n.20, con la quale comunica la sospensione di ogni lavorazione (in riferimento alla SCIA prot.gen.n.3663 del 25/02/2021) in attesa della presentazione di un nuovo progetto per la ricostruzione del muro e rilascio da parte dell'amministrazione comunale delle autorizzazioni necessarie alla ripresa dei lavori edilizi;
- la relazione di sopralluogo, datata 16/07/2021 agli atti al prot.gen.n.12669 in data 20/07/2021, eseguito dal Settore "Pianificazione Territoriale", congiuntamente alla Polizia Municipale Distretto di Casalgrande in data 15/07/2021, presso il cantiere sito in Via Canale n.20 relativo l'esecuzione delle opere di ristrutturazione con parziale demolizione e ricostruzione dell'immobile individuato catastalmente al foglio n.13 mappale n.199 di proprietà dei Sig.ri Maffei Monica e Spagni Pietro Rossano. In sede di sopralluogo si è rilevato che il muro perimetrale lungo via Canale n.20 e Rio Medici ed il ponteggio di protezione del cantiere non erano presenti a seguito di avvenuto crollo. Al momento dell'accertamento edilizio non era in corso nessuna lavorazione e non era presente alcuna maestranza in loco;

Richiamata inoltre:

- l'Ordinanza del Responsabile del Settore n.76/2021 del 22/07/2021 di sospensione lavori relativi alla "Ristrutturazione di edificio in Via Canale n.14, 16 e 20, con parziale demolizione e ricostruzione" previsti nella scia n.29-2021 prot.n.3663 del 25/02/2021 nell'immobile sito in Via Canale n.20 a Casalgrande (RE), immobile identificato catastalmente al foglio. n.13 mappale n.199, con effetto dalla data di notifica della presente ordinanza;
- l'Ordinanza del Responsabile del Settore n.81/2021 del 09/08/2021 relativa alla revoca dell'ordinanza di sospensione dei lavori edilizi n.76 del 22/07/2021 per la ripresa dei lavori del progetto della "Ristrutturazione di edificio in via canale n.14, 16 e 20, con parziale demolizione e ricostruzione" previsti nella scia n.29-2021 prot.gen.n.3663 del 25/02/2021 e SCIA n.122-2021 prot.gen.n.13103 del 28/07/2021 ("ricostruzione fedele" del muro crollato e deposito strutturale-sismica) nell'immobile sito in Via Canale n.20 a Casalgrande (RE), immobile identificato catastalmente al foglio. n.13 mappale n.199, con effetto dalla data di notifica della presente ordinanza;

Valutato che il crollo e la conseguente mancanza del muro perimetrale è da considerarsi un intervento che si inquadra come opere eseguite in difformità dal titolo edilizio e dal deposito sismico (ai sensi del D.P.R. n.380/2001 smi, Legge



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Regionale n.19/2008 smi e Legge Regionale n.15/2013 smi), in quanto nel titolo edilizio legittimato il mantenimento della muratura storica preesistente, tra Via Canale e Rio Medici, era considerato elemento tipologico architettonico essenziale per la fattibilità dell'intervento di recupero edilizio;

Preso atto che in data 28/07/2021 prot.gen.n.13103, e successive integrazioni il 5/08/2021 prot.gen.n.13690, è stata trasmessa la documentazione tecnica (parte architettonica e strutturale) del tecnico Arch. Marta Lucchetti di Scandiano (Reggio Emilia), in qualità di Progettista architettonico e Direttore dei Lavori, in merito alla "ricostruzione fedele" del muro perimetrale oggetto dell'Ordinanza di sospensione dei lavori n.76/2021 e oggetto degli interventi edilizi di cui alla precedente SCIA n.29-2021;

Considerato che:

- il crollo e la conseguente mancanza del muro perimetrale è da considerarsi un intervento che si inquadra come opere eseguite in difformità dal titolo edilizio e dal deposito sismico (ai sensi della Legge Regionale n.15/2013 smi, D.P.R. n.380/2001 smi e Legge Regionale n.19/2008 smi), in quanto nel titolo edilizio legittimato iniziale il mantenimento della muratura storica preesistente, tra Via Canale e Rio Medici, era considerato elemento tipologico architettonico essenziale per la fattibilità dell'intervento di recupero edilizio;
- le difformità accertate consistono in interventi in contrasto con le norme tecniche del vigente Regolamento Urbanistico Edilizio RUE comunale, eseguito su edifici vincolati di cui all'art.10 della Legge Regionale n.23/2004 smi;

Valutata la gravità degli interventi edilizi in oggetto eseguiti sull'immobile vincolato, in base alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti, per la perdita della storicità del bene a seguito della demolizione non autorizzata del muro perimetrale;

Visto:

- la Legge n.241/90 smi;
- il D.Lgs. n.267/2000 smi;
- l'art.27 del D.P.R. n.380/2001 smi;
- l'art.4 e 10 della LR n.23/2004 smi;
- la L.R. n.19/2008 smi;
- la L.R. n.15/2013 smi;
- il vigente Piano Strutturale Comunale PSC (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.58 del 28/11/2016);
- il vigente Regolamento Urbanistico Edilizio RUE (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.59 del 28/11/2016);

Ritenuto di dover procedere in merito a quanto previsto dall'art.10 della Legge della Legge Regionale n. 23/2004 smi per l'illecito edilizio rilevato;

In considerazione di tutto ciò,

DETERMINA

di applicare, per le opere eseguite sull'edificio vincolato ai sensi degli strumenti urbanistici comunali, in difformità di titolo abilitativo art 10 della Legge Regionale n.23 del 21/10/2004 e smi, a carico:

- del **Sig. SPAGNI PIETRO ROSSANO** nato a Sassuolo (MO) il 17/07/1962, cod.fisc. SPGPRR62L17I462T, residente a Casalgrande RE in Via Canale n.20/a in qualità di proprietario e committente;
- della **Sig.ra MAFFEI MONICA** nata a Reggio Emilia il 30/05/1964, cod.fisc. MFFMNC64E70H223X, residente a Casalgrande RE in Via Canale n.20/A in qualità di proprietaria e committente;

la sanzione pecuniaria di €uro 6.000,00 (seimilaeuro,00) in considerazione all'entità e consistenza dei lavori eseguiti in



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

difformità dal titolo edilizio sull'immobile oggetto di tutela;

INGIUNGE

- al **Sig. SPAGNI PIETRO ROSSANO** nato a Sassuolo (MO) il 17/07/1962, cod.fisc. SPGPRR62L17I462T, residente a Casalgrande RE in Via Canale n.20/a in qualità di proprietario e committente;
- alla **Sig.ra MAFFEI MONICA** nata a Reggio Emilia il 30/05/1964, cod.fisc. MFFMNC64E70H223X, residente a Casalgrande RE in Via Canale n.20/A in qualità di proprietaria e committente;

il pagamento, a questo Comune, della sanzione pecuniaria di €uro 6.000,00 (seimilaeuro,00) come sopra stabilito entro il termine massimo di 60 giorni (sessanta), dalla notifica della presente ordinanza, che dovrà essere versata attraverso bonifico bancario presso CASSA CENTRALE BANCA-CREDITO COOPERATIVO DEL NORDEST S.P.A – iban : IT72J0359901800000000139289;

AVVERTE

che trascorso infruttuoso i termini su indicati si procederà alla riscossione coattiva delle somme dovute, mediante iscrizione del debito al ruolo in unica soluzione ai sensi dell'art.27 della Legge n.689 del 24/11/1981 smi;

AVVERTE ALTRESI'

che, ai sensi dell'art.3 della Legge 241/90 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere proposto, entro giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna - Sede di Parma, ovvero, entro giorni 120 (centoventi) dalla data di notifica, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

DISPONE:

-la notifica del presente provvedimento:

- al **Sig. SPAGNI PIETRO ROSSANO** nato a Sassuolo (MO) il 17/07/1962, cod.fisc. SPGPRR62L17I462T, residente a Casalgrande in Via Canale n.20/a in qualità di proprietario e committente;
- alla **Sig.ra MAFFEI MONICA** nata a Reggio Emilia il 30/05/1964, cod.fisc. MFFMNC64E70H223X, residente a Casalgrande in Via Canale n.20/A in qualità di proprietaria e committente;

DISPONE inoltre

l'invio della presente copia:

- alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- al Sindaco del Comune di Casalgrande (RE);
- al Comando Stazione Carabinieri di Casalgrande (RE);
- al Comando di Polizia Municipale di Casalgrande (RE), incaricato della verifica del rispetto della presente ordinanza;
- all'AUSL distretto di Scandiano (RE);

INFORMA che:

- l'Amministrazione competente è il Comune di Casalgrande (RE), ufficio tecnico del 3° settore "Pianificazione Territoriale";
- il tecnico istruttore e responsabile del procedimento amministrativo è la Geom. Simona Morini;

l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti del procedimento salvo quelli previsti dall'art.24 della Legge n.241/1990 smi è presso l'Ufficio "Pianificazione Territoriale", previo appuntamento.

Lì, 07/09/2021

**IL RESPONSABILE
BARBIERI GIULIANO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)